



CONSORZIO DI BONIFICA 10 - SIRACUSA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 148)



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N 68

Data 28.06.2017

Oggetto: Ricorso avanti il Tribunale di Siracusa, Sez. Lavoro, promosso dal dipendente Baudo Antonio volto ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori a decorrere dall'anno 2008 e per l'effetto l'inquadramento nella ex 6^a f.f.- 1° liv. (Area A parametro 159) oltre alle differenze retributive presuntivamente maturate.
Costituzione e nomina legale.

L'anno duemiladiciassette, il giorno VENTOTTO, del mese di APRILE, in Enna presso l'Ufficio del Genio Civile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina) giusto D.A. n.25/GAB di proroga della nomina, assistito dal Dott. Giuseppe Barbagallo nella qualità di Direttore Generale ad interim dell'Ente, che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTO il regio Decreto n. 215 del 13/02/1933;

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Presidenziale 08/02/1996, pubblicato sulla G.U.R.S. 20/04/1996;

VISTO il D.P.R.S. n. 148 del 23/05/1997, pubblicato sulla GURS n. 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di bonifica 10 Siracusa:

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n.34 del 5/3/1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 435 del 13/11/1998 e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali, Servizio 1° - prot. n. 36366 del 22/11/2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTO il ricorso avanti il Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, promosso dal dipendente Baudo Antonio, nato a Catania il 07/10/1967 e residente in Carlentini (SR) alla Via Togliatti n.2, notificato al Consorzio di bonifica in data 13/04/2017, volto ad ottenere prioritariamente il riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori a decorrere dall'anno 2008 e, per l'effetto, l'inquadramento nella 6^a f.f.- 1° liv. (Area A parametro 159) oltre alle differenze retributive presuntivamente maturate – udienza fissata per il giorno 27/06/2017;

RITENUTO necessario che il Consorzio si costituisca nel giudizio come sopra instaurato, per contestare quanto sostenuto dal ricorrente;

CONSIDERATO che è stata verificata, per le vie brevi, la mancanza di disponibilità dell'Ufficio legale Interconsortile ad assumere la difesa del Consorzio nel procedimento in oggetto, a causa del carico di lavoro e della contemporanea persistente insufficienza di personale, ritenendo necessario individuare un legale esterno all'Ente per procedere alla difesa del Consorzio nel procedimento di cui sopra;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto ai sensi dell'art.19 della L.R. N.45/95;

CONSIDERATO che l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea non ha ancora provveduto alla designazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

RAVVISATA la necessità della prosecuzione delle attività consortili;

RITENUTO altresì, per i motivi sopra esposti, di nominare l'Avvocato Antonino Ravì nato a Cesarò - ME il 15/11/1954, con studio in Catania, via Conte Ruggero n. 37 – 95129 – CT, Cod. Fis. RVANN54S15C568D, iscritto all'Ordine degli Avvocati della provincia di Catania, per la costituzione nel contenzioso in oggetto, affidando al predetto professionista la difesa dell'Ente, dando allo stesso il mandato di esplicitare tutte le difese ed eccezioni di rito e di merito che dovesse ritenere necessari, compresi i mezzi istruttori più opportuni;

ACQUISITA la disponibilità del menzionato professionista allo svolgimento dell'incarico de quo;

VISTO l'impegno di spesa assunto al n. 260/2017 dal competente settore Ragioneria;

RITENUTO di assumere la presente ai sensi dell'art.9, 2° comma lett. F) dello Statuto Consortile;

Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale dell'Ente, Dott. Giuseppe Barbagallo.

DELIBERA

DI COSTITUIRSI, stante quanto in premessa, nel ricorso avanti il Tribunale di Siracusa - Sez. Lavoro, promosso dal dipendente Baudo Antonio, nato a Catania il 07/10/1967 e residente in Carlentini (SR) alla Via Togliatti n.2, notificato al Consorzio di bonifica in data 13/04/2017, volto ad ottenere prioritariamente il riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori a decorrere dall'anno 2008 e, per l'effetto, l'inquadramento nella 6^a f.f.- 1° liv. (Area A parametro 159) oltre alle differenze retributive presuntivamente maturate – udienza fissata per il giorno 27/06/2017.


DI NOMINARE per la costituzione e la difesa dell'Ente nella procedura di che trattasi, l'Avvocato Antonino Ravì nato a Cesarò - ME il 15/11/1954, con studio in Catania, via Conte Ruggero n. 37 – 95129 – CT, Cod. Fis. RVANN54S15C568D, iscritto all'Ordine degli Avvocati della provincia di Catania, conferendo allo stesso il mandato di esplicitare tutte le difese ed eccezioni di rito e di merito che dovesse ritenere necessarie, ivi compresi i mezzi istruttori più opportuni, autorizzando la domiciliazione presso lo Studio dello stesso.

DI APPROVARE il relativo schema di disciplinare di incarico che dovrà essere sottoscritto dalle parti all'atto del conferimento dell'incarico di cui sopra.

DI DARE MANDATO al competente Settore dell'Area Amministrativa di predisporre tutte le comunicazioni necessarie al legale nominato.

La spesa derivante dal presente provvedimento farà carico al Cap. 100429 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 dell'intestato Consorzio.

Il Direttore Generale
(Dr. Giuseppe Barbagallo)



Commissario Straordinario
(Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta)



Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul Sito del Consorzio (www.consorzio10sr.it), dal **03 MAG. 2017** al **09 MAG. 2017**



Il Dirigente Area Amministrativa
(Avv. Cinzia Chiarenza)

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Via Agnone n. 68 - 96016 LENTINI (SR)

=====

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciasette il giorno _____ del mese di _____, nei
locali del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa (C.F. 91007400897), in Via
Agnone n. 68

SONO PRESENTI

Da una parte: il **Dott. Ing. Giuseppe Margiotta**, nella qualità di
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, con
sede a Siracusa, Via Agnone n. 68, Cod. Fis. 91007400897, presso la quale
è domiciliato per la carica;

Dall'altra: l'**Avv. Antonino Ravì**, nato a Cesarò - ME il 15/11/1954,
con studio in Catania, via Conte Ruggero n. 37 - 95129 - CT, Cod. Fis.
RVANNN54S15C568D, iscritto all'Ordine degli Avvocati della
provincia di Catania;

PREMESSO


- Che, con delibera consortile n° _____ del _____ questa

Amministrazione ha statuito di:

- affidare all'Avv. Antonino Ravì l'incarico di rappresentare e
difendere l'Ente nel procedimento promosso da Baudo Antonio
innanzi al Tribunale di Siracusa;

- di sottoscrivere con il predetto professionista apposita convenzione;

Per quanto sopra, tra le parti si conviene e si stipula quanto appresso:



Art. 1

Il Consorzio affida all'Avv. Antonino Ravì, che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato.

Art. 2

Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, in uno alla pronuncia della sentenza da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segna la conclusione del grado del giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.

Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

Art. 3

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto, dando un preavviso di trenta giorni, e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato.

In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca, secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che lo stesso possa pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

Art. 4

Il Consorzio ed il professionista convengono che l'onorario, dovuto per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. n. 55/2014 facendo riferimento, in particolare, per l'attività stragiudiziale alle disposizioni contenute al

Capo IV°, e per l'attività giudiziale alle disposizioni contenute al Capo II del citato D.M.

In particolare le parti convengono che l'onorario sarà determinato, in riferimento agli scaglioni, per valore e per fasi, previsti dalle tabelle forensi di cui al DM n. 55/2014, nella misura minima (applicando ai valori medi le diminuzioni ivi previste all'art. 4), con l'applicazione di una ulteriore decurtazione del 30%;


- Nei giudizi innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa, l'onorario dovuto sarà determinato nella misura di cui sopra, tenendo come riferimento lo scaglione del "valore indeterminabile - importanza media";

- Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.

Art. 5

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum* e *causa petendi*, ed ove più cause vengano riunite, al detto professionista verrà corrisposto un unico onorario, determinato secondo quanto previsto al precedente art. 4, con l'applicazione di una ulteriore decurtazione, non del 30% ma del 50%.

Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si avvalga dell'opera di un domiciliatario, il compenso dovuto a



quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo del professionista incaricato, che a tale titolo non può pretendere alcunché dal Consorzio.

Art. 6

Nel caso in cui il Consorzio disponga la nomina di un legale esterno congiuntamente ad uno degli avvocati componenti l'Ufficio Legale Interconsortile, si conviene tra le parti che il compenso per l'espletamento del predetto incarico, sarà determinato secondo quanto previsto al precedente art. 4, con l'applicazione di una ulteriore decurtazione, non del 30% ma del 50%.

Art. 7

L'Avv. Antonino Ravi, dichiara espressamente di accettare le condizioni concordate e stabilite tra le parti agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente disciplinare, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato con esse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

Il Commissario Straordinario